



American Concrete Institute®

ACI Italy Chapter



STATUTO AMERICAN CONCRETE INSTITUTE ITALY CHAPTER

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Associazione "American Concrete Institute Italy Chapter" - denominata anche sinteticamente "ACI Italy Chapter".
2. L'associazione è regolata dalle disposizioni del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dalle connesse normative presenti e future.

ART. 2 – SEDE E DURATA

1. L'associazione ha sede in Napoli, via Claudio 21, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale (di seguito "DIST") dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ed ha durata illimitata.
2. Su delibera del Consiglio Direttivo (art. 9) potranno essere costituite sul territorio nazionale altre sedi operative.

ART. 3 – SCOPO

1. L'associazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, mediante pubblicazioni, conferenze, concorsi, convegni, viaggi di studio, corsi di perfezionamento, raccolta di documentazione tecnico-scientifica ed ogni altro mezzo idoneo. Tale attività sarà diretta a raccogliere, elaborare e diffondere nozioni ed informazioni per il miglioramento della progettazione, delle tecniche di costruzione, di manifattura, di uso e di conservazione di strutture e di prodotti con matrice cementizia.
2. L'associazione così costituita, nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, perseguirà esclusivamente finalità didattiche, di ricerca scientifica, di trasferimento tecnologico e formazione professionale.
3. Per realizzare gli obiettivi statuari, l'associazione intende:
 - a) prendere in affitto, acquistare o ricevere in prestito e uso o in proprietà o in leasing fabbricati o locali ad uso ufficio, laboratorio o altri destinati alla realizzazione degli scopi statuari. Ugualmente, per gli stessi fini, concedere in affitto, dare in prestito ed uso o vendere fabbricati o locali di proprietà dell'associazione, nonché curarne la manutenzione, ristrutturare, modificare ed arredare in maniera opportuna uffici e laboratori, che l'associazione gestirà per il raggiungimento degli obiettivi statuari;
 - b) selezionare e assumere e se del caso licenziare personale necessario per il buon funzionamento dell'associazione, a condizioni e termini di assunzione che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo, in relazione al disposto del seguente art. 9;
 - c) fissare l'ammontare di parcelle o rimborsi per fornitura di servizi o beni a terzi;
 - d) promuovere la raccolta di fondi, elargizioni, donazioni in denaro o beni mobili o immobili, contributi, prestiti, o sovvenzioni da destinare ai fini dell'associazione;
 - e) promuovere la costituzione di associazioni, i cui scopi siano simili a quelli della presente associazione, nonché di società commerciali i cui utili siano destinati al finanziamento dell'associazione.

ART. 4 – SOCI

1. I soci dell'associazione si dividono nelle seguenti categorie: i) soci onorari; ii) soci benemeriti; iii) soci ordinari, iv) soci sostenitori; v) soci giovani.
2. Sono soci onorari della ACI Italia tutti i soci onorari dell'American Concrete Institute, che siano cittadini italiani. I soci onorari non sono tenuti a versare i contributi all'associazione di cui al successivo art. 5, ma restano obbligati per quelli dovuti all'American Concrete Institute.
3. I soci benemeriti sono individuati dal Consiglio Direttivo tra i soci – non amministratori – i quali si siano distinti per gli eccezionali contributi scientifici e didattici offerti all'associazione nel perseguimento degli scopi sociali e di quelli dell'American Concrete Institute. I soci benemeriti non sono tenuti a versare i contributi all'associazione, ma restano obbligati per quelli dovuti all'American Concrete Institute.
4. I soci sostenitori partecipano solo ed esclusivamente ad ACI Italy Chapter e non sono membri dell'American Concrete Institute. Sulla loro ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, con delibera motivata. È considerato socio sostenitore qualsiasi ente, anche privato, interessato a sostenere l'associazione, senza necessariamente avere un referente all'interno del Board.
5. Sono soci giovani, coloro i quali abbiano raggiunto la maggiore età e che siano studenti. Per quest'ultimi e per i borsisti, assegnisti e dottorandi è prevista l'iscrizione gratuita, purché aventi età inferiori a 30 anni.
6. Per divenire socio ordinario o socio giovane dell'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza assoluta, con delibera motivata.
7. La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso o esclusione.
8. Le dimissioni sono consentite a qualsiasi socio, in ogni momento, senza preavviso, mediante la presentazione al Segretario dell'associazione di una lettera di dimissioni.
9. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, nei confronti del socio che contravvenga ai doveri stabiliti dal presente statuto o che danneggi gravemente l'associazione, dal punto di vista morale, di immagine o materiale. È garantito al socio il diritto di presentare giustificazioni, delle quali il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto



nella redazione della motivazione della delibera di esclusione. L'esclusione è automatica in caso di mancato pagamento per un anno della quota associativa.

ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota associativa dovrà essere corrisposta dal socio il primo giorno di iscrizione all'associazione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci. Essa, comunque, non può superare il 50% del valore della quota associativa della corrispondente categoria di soci dell'American Concrete Institute.

ART. 6 –PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio è costituito, oltre che dagli eventuali introiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), anche da sovvenzioni pubbliche e private, e quindi:
 - a) da conferimenti in denaro, beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione ACI Italy Chapter;
 - b) da erogazioni, donazioni e lasciti;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) dalle quote associative versate dalle varie categorie di soci.
2. Il Patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui al presente Statuto.
3. Durante la vita dell'Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norme di legge.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Presidente Onorario;
 - d) il Consiglio Direttivo;
 - e) l'Assemblea dei Soci.

ART. 8 – IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE ED IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente dell'associazione è Presidente del Consiglio Direttivo ed è membro dei Comitati eventualmente costituiti in seno all'associazione. Ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti ai fini statutari. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza; anch'egli è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
3. Il Presidente Onorario è unico ed è nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci che meglio rappresentano la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi culturali dell'Associazione. Il Presidente Onorario partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, facendone parte a tempo indeterminato.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo (di seguito, per brevità, anche Consiglio) è composto da un minimo di otto ad un massimo di sedici membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Ne fa parte, inoltre, il Presidente Onorario. La carica di consigliere può essere ricoperta solo da soci iscritti all'ACI International oltre che all'ACI Italy Chapter e non dà diritto ad alcun compenso.
2. Il Consiglio dura in carica per quattro anni a partire dalla data di nomina. Il mandato dei Consiglieri può essere rinnovato di norma due volte. L'unico Consigliere che resta in carica a tempo indeterminato è il Presidente Onorario.
3. Il Consiglio ha la facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente, a singoli Consiglieri o ad altri soggetti, purché soci dell'Associazione.
4. Il Consiglio può delegare ad un socio le funzioni di Tesoriere e di Segretario dell'Associazione, individuandone i poteri e fissandone l'eventuale remunerazione.
5. Il Consiglio potrà attribuire emolumenti a persone e consulenti che rivestono particolari incarichi.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Membri del Consiglio, quelli rimasti in carica possono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata a maggioranza. I Consiglieri così eventualmente nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci, la quale potrà provvedere alla loro nomina definitiva, con deliberazione della maggioranza dei presenti.
7. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio lo stesso si intende decaduto e deve essere convocata l'Assemblea dei Soci che dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A titolo esemplificativo, delibera:
 - i) sull'ammissione ed esclusione dei nuovi soci;



- ii) sulla costituzione di comitati tecnici o amministrativi all'interno dell'associazione e sui relativi poteri;
 - iii) convoca l'assemblea ogni volta che lo ritenga opportuno ed almeno una volta l'anno;
 - iv) formula il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - v) predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
 - vi) delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, contribuzioni varie, nonché l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili e immobili, la sottoscrizione di contratti di mutuo, la concessione di fidejussioni, pegni o ipoteche sui beni sociali.
9. Il Consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri e delibera a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio si potrà partecipare anche attraverso idonei strumenti di telecomunicazione quali, a titolo esemplificativo, la teleconferenza, la videoconferenza etc., purché sia assicurata l'effettiva partecipazione del Consigliere alla discussione e la sua riconoscibilità.
11. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Membro del Consiglio nominato come loro sostituto per la seduta.
12. Verrà redatto, su apposito libro, il verbale delle riunioni del Consiglio, che verrà sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci (di seguito, per brevità, anche la "Assemblea") è composta da tutti i membri dell'associazione ed è convocata almeno una volta all'anno, non più tardi del 31 maggio, dal Consiglio per deliberare sull'attività dell'associazione e sui bilanci, nonché sulle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e sulla nomina e revoca degli organi direttivi dell'associazione.
2. L'Assemblea è convocata con almeno 20 giorni di anticipo mediante comunicazione scritta inviata via e-mail a tutti i Soci e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché l'ora, il giorno ed il luogo dell'Assemblea. La seconda convocazione può essere fissata non prima di un'ora dopo la prima convocazione, nello stesso luogo e nello stesso giorno della prima. I Soci, pertanto, all'atto dell'iscrizione dovranno indicare necessariamente un indirizzo e-mail e provvedere a comunicare tempestivamente alla Segreteria dell'Associazione eventuali variazioni dello stesso.
3. L'Assemblea potrà riunirsi anche fuori dalla Sede Sociale, purché in Italia.
4. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Tutte le decisioni dell'Assemblea vengono deliberate a maggioranza relativa dei presenti.
5. In occasione delle riunioni dell'Assemblea, i soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci, inclusi i membri del Consiglio, salvo per le assemblee che deliberino sull'approvazione del bilancio o sulla responsabilità del Consiglio Direttivo. All'Assemblea si potrà partecipare anche attraverso idonei strumenti di telecomunicazione, quali a titolo esemplificativo la teleconferenza, la videoconferenza, etc., purché sia assicurata l'effettiva partecipazione del socio alla discussione e la sua riconoscibilità.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in sua assenza, dal Presidente Onorario ovvero, in sua assenza, essa nomina tra i presenti il proprio Presidente, preferibilmente da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due scrutinatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
7. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutinatori.
8. Le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e deliberano con la maggioranza dei voti dei soci presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
9. L'elezione del Consiglio Direttivo potrà avvenire nell'ambito di una normale riunione dell'Assemblea. In alternativa si potrà procedere all'elezione per posta, e-mail, fax o altro mezzo idoneo. In ogni caso dovranno esserci voti validi di almeno un terzo dei soci; in caso contrario la votazione sarà ripetuta. Il numero di Consiglieri da eleggere e l'esame delle candidature pervenute saranno oggetto di una riunione del Consiglio Direttivo le cui deliberazioni, ivi comprese le modalità di voto, saranno comunicate all'Assemblea dal Presidente o dal Vice Presidente.

ART.11 –ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio, che dovrà essere presentato per la sua approvazione all'assemblea entro il 31 maggio.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività



American Concrete Institute®

ACI Italy Chapter



istituzionali dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 12 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili, vidimati e firmati dai relativi Presidenti:
 - a) il libro dei verbali delle assemblee;
 - b) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro dei soci;
 - d) tutti quegli altri libri prescritti dalla normativa fiscale vigente e futura.

ART. 13 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente statuto potrà essere modificato solo in seguito a proposta scritta di almeno cinque soci dell'associazione, da inviarsi al Consiglio almeno 30 giorni prima della data fissata per la successiva Assemblea dei Soci.
2. La proposta di modifica dovrà essere resa nota ai Soci mediante comunicazione inviata via e-mail dalla Segreteria dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea in cui la stessa verrà discussa
3. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione.

ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Lo scioglimento dell'associazione non potrà essere proposto che da una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo, convocata espressamente e la deliberazione dovrà essere assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. Detta deliberazione dovrà essere sottoposta all'assemblea dei soci che, assumendo la deliberazione definitiva di messa in liquidazione, nominerà uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere all'interno dell'associazione sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, che verranno nominati dal Presidente del Tribunale dove a sede l'Associazione.
4. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri giudicheranno secondo diritto. Si applicano le disposizioni degli articoli 810 e seguenti cod. proc. civ.